

T.A.R. Campania Napoli Sez. VI

Sent. 02-01-2013, n. 17

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2167 del 2012, proposto da:

G.Z., rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Chiarolanza, con domicilio eletto presso Luigi Chiarolanza in Napoli, via Antonio Tari n. 22;

contro

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del Comandante p.t.;

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri Campania, in persona del Comandante p.t.;

Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t.

rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale di Stato, domiciliataria per legge con sede in Napoli, via Diaz, 11;

del "diniego espresso"

opposto alla richiesta di accesso a documenti amministrativi formulata dall'odierno ricorrente in data 21.03.2012 (inviata il 22.03.2012, ricevuta il 23.03.2012);

e per l'accertamento del diritto

ad ottenere l'esibizione dei documenti richiesti e la conseguente condanna dell'amministrazione a provvedere in tali sensi;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Viste le relazioni difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2012 il dott. Luca Cestaro e uditi per le parti i difensori E' presente l'avv. Luigi Chiarolanza;

Fatto - Diritto P.Q.M.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1.1 Con il presente ricorso, G.Z., lamenta l'illegittimità del diniego opposto dall'Arma dei Carabinieri alla propria richiesta di accesso, datata 21.03.2012 (inviata il 22.03.2012, ricevuta il 23.03.2012) e relativa ai seguenti documenti:

1 - copia delle consegne per i militari in servizio alla caserma Pastrengo in vigore alla data del 24.08.2011;

2 - copia delle disposizioni impartite ai militari in servizio di vigilanza per le ore dalle 22.00 alle 6.00 del 24.08.2011;

3 - copia del registro di passaggio di consegne del giorno 24.08.2011;

4 - memoriale del servizio della Stazione Napoli San Giuseppe dei giorni 23, 24 e 25 agosto 2011;

5 - copia del registro delle persone che accedono in caserma nei giorni 23, 24 e 25 agosto 2011;

6 - video filmati delle telecamere di vigilanza al passo carraio e pedonale della caserma Pastrengo nei giorni 24 e 25 agosto (dalle ore 22.00 del 24 alle ore 6.00 del 25);

1.2. Il ricorrente espone di avere interesse all'ostensione di tale documentazione in quanto rilevante per ricostruire un episodio avvenuto nella notte tra il 24 e il 25 agosto 2011 in ragione del quale il ricorrente è stato sottoposto a procedimento disciplinare. Il ricorrente, in proposito, espone di essere incolpato per avere "disatteso le basilari regole della prossimità e della rassicurazione proprie del Carabiniere" e per aver "omesso di avvisare la Centrale Operativa della necessità di avviare le opportune ricerche" di una persona scomparsa.

1.3. Il Ministero della Difesa, ritualmente costituito, ha denegato l'accesso a tutti i documenti con due distinte note, recanti analoga motivazione, secondo cui la documentazione richiesta avrebbe riguardato:

a) 'la sicurezza e l'organizzazione dei servizi e della vita di caserma', essendo, quindi, esclusa dall'accesso giusto il disposto dell'art. 1048, primo comma lettere f) ed i) del *D.P.R. n. 90 del 2010* (testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare) secondo cui: "i documenti sottratti all'accesso ai sensi dell'articolo 24 comma 4, della legge, e dell'articolo 9 del decreto, in relazione all'interesse alla salvaguardia della sicurezza, della difesa nazionale e delle relazioni internazionali, per un periodo massimo di 50 anni, sono i seguenti: (...) f) difesa delle basi, sicurezza delle infrastrutture, protezione e custodia di armi, munizioni, esplosivi e materiali classificati (...) i) organizzazione dei servizi e della vita di presidio, caserma, bordo, aeroporto" oppure

b) 'l'organizzazione e il funzionamento dei servizi di polizia' giusto il disposto dell'art. 1049, primo comma lett. f) del medesimo *D.P.R. n. 90 del 2010* secondo cui: "i documenti sottratti all'accesso ai sensi dell'articolo 24, comma 4, della legge, e dell'articolo 9 del decreto, in relazione all'interesse alla salvaguardia dell'ordine pubblico, della prevenzione e repressione della criminalità, per un periodo massimo di 50 anni, sono i seguenti: (...) f) atti e documenti concernenti l'organizzazione e il funzionamento dei servizi di polizia, ivi compresi quelli relativi all'impiego e alla mobilità di contingenti di personale dell'Arma dei carabinieri, nonché i documenti sulla condotta del personale rilevanti ai fini di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e quelli relativi ai contingenti delle Forze armate poste a disposizione dell'autorità di pubblica sicurezza".

1.4. Sulle motivazioni del diniego si ritornerà, con maggior dettaglio, al successivo capo 3.

2.1.1. Passando alla verifica preliminare dell'astratta ricorrenza dei presupposti per l'esercizio del diritto di accesso, va riconosciuto l'interesse del ricorrente all'ostensione della documentazione suindicata. Il ricorrente, infatti, correttamente evidenzia l'esigenza di esaminare i documenti al fine di esercitare la propria difesa nell'ambito del procedimento disciplinare in cui è incolpato di non aver assistito adeguatamente i familiari di B.A. che, "all'incirca alle ore 23.00 del 24 agosto 2011", si erano recati alla Caserma Pastrengo per denunciare la scomparsa del proprio congiunto. In tale occasione, il ricorrente, quale "militare in servizio alla caserma" si sarebbe limitato ad affermare che la denuncia non poteva essere raccolta e che, pertanto, l'accaduto avrebbe dovuto essere denunciato mediante segnalazione telefonica al numero 112.

2.1.2. La descritta condotta è valsa al ricorrente un'incolpazione per la violazione degli artt. 716 e 717 del T.U. disp. regolamentari in materia di ordinamento militare, poiché "con minore senso di responsabilità e non adeguata iniziativa invitava un cittadino intenzionato a sporgere denuncia a contattare il 112 ponendo pertanto in atto una condotta lesiva dell'immagine e della considerazione dell'Istituzione tra la popolazione. Ometteva, inoltre, di informare il superiore gerarchico" (cfr. prod. P.A). La vicenda, peraltro, aveva un epilogo tragico in quanto lo scomparso B.A. era rinvenuto cadavere il giorno

successivo presso il Bosco di Capodimonte e il triste episodio era, altresì, ripreso dalla nota trasmissione televisiva "Chi l'ha visto".

2.1.3. Il ricorrente sostiene di non avere alcuna memoria dell'episodio e, pertanto, di avere la necessità di consultare i documenti in questione per ricostruire le vicende occorse durante il proprio servizio nella notte del 24 agosto e per accertare le seguenti circostanze e informazioni: a) quanto ai documenti di cui ai punti 1 e 2, che non vi fossero specifiche disposizioni in materia di persone scomparse; b) quanto al documento di cui al n. 3, l'identità dei colleghi in servizio prima di lui, poiché l'episodio si sarebbe potuto verificare prima della propria "presa di servizio"; c) quanto ai documenti n. 4, 5 e 6, che l'episodio non si fosse verificato o, comunque, non lo avesse visto coinvolto.

2.1.4. L'Amministrazione intimata, neppure nelle proprie difese, nega l'interesse del ricorrente a una simile ostensione, ma ribadisce la legittimità del diniego dell'accesso in applicazione degli *artt. 1048 e ss. D.P.R. n. 90 del 2010* e sottolinea come la questione proposta sia stata superata dall'adozione, da parte dell'Amministrazione, del provvedimento conclusivo del procedimento disciplinare all'esito del quale è stata comminata al ricorrente la sanzione della consegna per giorni 2.

2.1.5. Invero, da un lato, in questa sede, non può dubitarsi della sussistenza di un interesse diretto, concreto e attuale all'ostensione degli atti relativi agli accadimenti della notte tra il 24 e il 25 agosto che appaiono obiettivamente funzionali a una migliore ricostruzione dell'episodio per cui il ricorrente risulta essere stato sottoposto a procedimento disciplinare; d'altro canto, si osserva che l'intervenuta conclusione del procedimento disciplinare - con l'irrogazione di una sanzione - non spiega alcuna incidenza in quanto permangono le esigenze difensive di cui si discute, seppure non più attuali nell'ambito del procedimento disciplinare ormai concluso. Le medesime esigenze devono, infatti, essere considerate viepiù sussistenti per la difesa nell'ambito del contenzioso avviato nei confronti dello stesso provvedimento che ha irrogato la sanzione, pendente presso questa sezione con n. r. g. 04185/2012 (è stata resa ord. caut. n. 01522/2012).

2.2. Sempre in sede di analisi preliminare dei presupposti per l'esercizio del diritto di accesso, va riconosciuta la natura di "documento" ai video filmati di cui al punto 6 per espressa inclusione, all'*art. 23 L. n. 241 del 1990* co. 1 lett. d, tra i documenti accessibili di "ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse".

2.3. Con riferimento ai documenti indicati ai numeri 3 e 4, non può, invece, ravvisarsi la sussistenza di alcun interesse all'ostensione degli atti specificatamente riferibili al 23 agosto 2011 nonché al 25 agosto dopo le ore 6.00. Il ricorrente, in proposito, non allega alcun elemento tale da far

comprendere quale sia l'utilità di tali atti alla ricostruzione di un episodio che, pacificamente, è avvenuto il giorno successivo, nella notte tra il 24 e il 25 agosto, e, pertanto, il ricorso va respinto 'in parte qua'. Gli atti che riguardano, invece, l'intera giornata del 24 agosto possono essere utili per verificare i soggetti presenti in caserma al momento in cui si è verificato l'episodio in questione.

3.1. Limitatamente ai documenti riguardanti gli accadimenti avvenuti nella notte tra il 24 e il 25 agosto 2011 sino alle ore 6.00, è, quindi, necessario valutare la legittimità del diniego opposto alla richiesta del ricorrente in rapporto alla circostanza che le informazioni richieste riguarderebbero la sicurezza, l'organizzazione dei servizi e della vita di caserma oppure l'organizzazione e il funzionamento dei servizi di polizia. Come si è visto, infatti, gli artt. 1048, primo comma lett. f) ed i) e 1049 primo comma lett. f) del *D.P.R. n. 90 del 2010*, in applicazione di quanto previsto dall'*art. 24 L. n. 241 del 1990*, escludono l'accesso per gli atti riguardanti simili materie.

3.2. Onde apprezzare la portata dell'esclusione operata dal disposto degli articoli appena menzionati, è opportuno effettuare un'accurata esegesi delle norme che regolano la materia.

3.3.1. L'*art. 24 della L. n. 241 del 1990* prevede che l'accesso sia escluso, oltre che nei casi in cui sia stato disposto il segreto di Stato (comma 1), anche qualora "dalla loro divulgazione possa derivare una lesione, specifica e individuata, alla sicurezza e alla difesa nazionale, all'esercizio della sovranità nazionale e alla continuità e alla correttezza delle relazioni internazionali, con particolare riferimento alle ipotesi previste dai trattati e dalle relative leggi di attuazione" (comma 6 lett. a), nonché nel caso in cui "i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalità con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, all'attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini" (comma 6 lett. c).

3.3.2. Simili esclusioni, peraltro, devono essere espressamente previste in un regolamento governativo emanato ai sensi dell'*art. 17, comma 2, della L. 23 agosto 1988, n. 400* (ancora, comma 6).

3.4. L'*articolo 9, primo comma, del D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184* (regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi), prevede, poi, che: "il rifiuto, la limitazione o il differimento dell'accesso richiesto in via formale sono motivati, a cura del responsabile del procedimento di accesso, con riferimento specifico alla normativa vigente, alla individuazione delle categorie di cui all'articolo 24 della legge, ed alle circostanze di fatto per cui la richiesta non può essere accolta così come proposta".

3.5. Ai sensi del combinato disposto delle norme citate, con regolamento cd. "di delegificazione" ai sensi dell'*art. 17 co. 2 D.P.R. n. 400 del 1988*, il Governo

può, quindi, individuare le 'categorie' di atti sottratte al diritto di accesso in virtù delle esigenze indicate all'[art. 24 co. 6 L. n. 241 del 1990](#) tra cui quella di evitare lesioni "specifiche e individuate" alla sicurezza e alla difesa nazionale e di non pregiudicare la tutela dell'ordine pubblico.

3.6. Con i citati artt. 1048 co. 1 lett. f) ed i) e 1049 co. 1 lett. f) del [D.P.R. n. 90 del 2010](#), si sono, appunto, individuate le categorie di documenti sottratte all'accesso "ai sensi dell'articolo 24 comma 6" [L. n. 241 del 1990](#) (tale deve essere inteso il riferimento del testo al comma 4 del medesimo articolo), e "dell'[articolo 9 del D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184](#)", in relazione, rispettivamente "all'interesse alla salvaguardia della sicurezza, della difesa nazionale e delle relazioni internazionali" (art. 1048) e "all'interesse alla salvaguardia dell'ordine pubblico, della prevenzione e repressione della criminalità" (art. 1049). Tra esse, come si è visto, figurano, alla lettera f) dell'art. 1048 i documenti relativi alla "sicurezza delle infrastrutture", alla lettera i) dell'art. 1048, i documenti relativi all'"organizzazione dei servizi e della vita di presidio, caserma, bordo, aeroporto" e alla lettera f) dell'art. 1049, i documenti "l'organizzazione e il funzionamento dei servizi di polizia", categorie che, come si è visto, sono state invocate dall'Amministrazione per negare il diritto di accesso richiesto dal ricorrente.

3.7. In particolare:

a) per i documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5 e 6 (2 - copia delle disposizioni impartite ai militari in servizio di vigilanza per le ore dalle 22.00 alle 6.00 del 24.08.2011; 3 - copia del registro di passaggio di consegne del giorno 24.08.2011; 4 - memoriale del servizio della Stazioni Napoli San Giuseppe dei giorni 23, 24 e 25 agosto 2011; 5 - copia del registro delle persone che accedono in caserma nei giorni 23, 24 e 25 agosto 2011; 6 - video filmati delle telecamere di vigilanza al passo carraio e pedonale della caserma Pastrengo nei giorni 24 e 25 agosto (dalle ore 22.00 del 24 alle ore 6.00 del 25), si è invocata l'afferenza di tali atti all'organizzazione e al funzionamento dei servizi di polizia e di caserma (nota n. 17/19-2/2012 del 20.04.2012, Legione C.C., Campania Stazione di Napoli San Giuseppe, in atti);

b) per i documenti di cui ai punti n. 1 e 2 (1 - copia delle consegne per i militari in servizio alla caserma Pastrengo in vigore alla data del 24.08.2011; 2 - copia delle disposizioni impartite ai militari in servizio di vigilanza per le ore dalle 22.00 alle 6.00 del 24.08.2011, questi ultimi documenti contemplati anche nella nota di cui al precedente punto a), si sono invocate le categorie della sicurezza e dell'organizzazione dei servizi di caserma (nota n. 124/5-0/2012 del 11.04.2012, Legione C.C. Campania, Compagnia Napoli Centro, in atti).

4.1. Va detto che al giudice è preclusa la verifica relativa all'effettiva lesione agli interessi tutelati -in questo caso la sicurezza, la difesa nazionale e la tutela dell'ordine pubblico- che sarebbe arrecata dall'ostensione del singolo documento, in quanto la semplice circostanza che l'atto sia incluso in una delle categorie individuate dal regolamento, è idonea a escludere il diritto di accesso

(cfr. Consiglio di Stato sez. IV 09 dicembre 2011 n. 6472; T.A.R. Roma Lazio sez. I 01 aprile 2008 n. 2746).

4.2. Ciò che, invece, il Giudice può e deve valutare è se i documenti in questione siano effettivamente riconducibili alle categorie di cui al regolamento e, quindi, nel caso di specie, alla sicurezza, all'organizzazione dei servizi e della vita di caserma o all'organizzazione e al funzionamento dei servizi di polizia.

4.3. Giova osservare, in proposito, che le categorie menzionate fanno riferimento alla sicurezza della caserma o ad una generale dimensione organizzativa, com'è confermato anche dalla specificazione riportata alla lett. f dell'art. 1049 che esclude dall'accesso i documenti relativi "all'impiego e alla mobilità di contingenti di personale dell'Arma dei carabinieri", "ai contingenti delle Forze armate poste a disposizione dell'autorità di pubblica sicurezza" e alla condotta del personale purchè essi siano "rilevanti ai fini di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica".

4.4. Sul punto, occorre evidenziare che, all'opposto, i documenti di cui ai numeri da 4 e 5 riguardano atti che non hanno alcuna connotazione 'organizzativa', per essa dovendosi intendere quella rivolta a coordinare e a predisporre i criteri per lo svolgimento della vita della Caserma e per lo svolgimento dei servizi di polizia.

4.5. Tali atti (che, per facilità di lettura si riportano nuovamente: 4 - memoriale del servizio della Stazioni Napoli San Giuseppe dei giorni 23, 24 e 25 agosto 2011; 5 - copia del registro delle persone che accedono in caserma nei giorni 23, 24 e 25 agosto 2011) riguardano, con tutta evidenza, attività puntuali svolte da soggetti determinati nella data in cui sarebbero avvenuti i fatti per cui il ricorrente è stato giudizio sottoposto a procedimento disciplinare o, comunque, informazioni specifiche e individuate; non è dato rinvenire in simili documenti alcuna finalità di coordinamento generale, sottesa all'attività propriamente organizzativa, né informazioni genericamente riferibili alla "condotta del personale" e "rilevanti ai fini della tutela dell'ordine pubblico".

4.6. L'accesso a tali documenti, quindi, non avrebbe dovuto essere negato, in considerazione - oltre che, come meglio si dirà in seguito, dell'obiettivo connessione di tali atti a una specifica esigenza di difesa del ricorrente - dell'eccezionalità delle deroghe al generale regime di ostensibilità degli atti. Le deroghe al diritto di accesso devono, appunto, essere ritenute di carattere eccezionale e, perciò, di stretta interpretazione: non è possibile far rientrare in una determinata categoria di atti sottratti all'accesso - categoria, peraltro, individuata con una certa ampiezza e genericità - atti che non appaiano chiaramente riconducibili alla categoria medesima. Tale riconducibilità, come si è detto, non sussiste nel caso che ci occupa, trattandosi di atti privi di qualsivoglia connotazione organizzativa.

5.1.1. Quanto a tutti gli altri documenti, indicati ai punti n. 1, 2, 3 e 6, appaiono, invece, ascrivibili rispettivamente alla sicurezza della caserma o all'organizzazione dei servizi e della vita di caserma e all'organizzazione e al

funzionamento dei servizi di polizia. Ciò nonostante, il Collegio ritiene che l'accesso debba egualmente essere consentito sulla base di considerazioni che, peraltro, varrebbero anche per gli altri atti qualora si ritenesse, diversamente da quanto avviene in questa sede, che gli stessi fossero ascrivibili alle categorie di cui agli artt. 1048 lett. f) ed i) e 1049 lett. f) del [D.P.R. n. 90 del 2010](#).

5.1.2. Va rammentato, infatti, che l'[art. 24 co. 7 della L. n. 241 del 1990](#), dopo che il precedente comma 6, già menzionato, ha enumerato i casi in cui un regolamento governativo può escludere l'accesso, stabilisce che, "deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici".

5.2. Ebbene, il significato della norma è inequivocamente quello di consentire "comunque" l'accesso a scopi difensivi dei propri interessi giuridici e tanto anche nei casi in cui sia stata disposta l'esclusione dell'accesso ai sensi, appunto, del comma 6 dell'[art. 24 L. n. 241 del 1990](#); come si è detto non può dubitarsi che tali siano le finalità del ricorrente che ha richiesto l'ostensione degli atti per difendersi da un'incolpazione in sede disciplinare (culminata nell'irrogazione di una sanzione disciplinare).

5.3. Del resto, la salvezza di cui al comma 7 non era presente nel testo originario della [L. n. 241 del 1990](#), essendo stata introdotta solo con le penetranti modifiche operate dalla [L. n. 15 del 2005](#) che ha inteso potenziare lo strumento dell'accesso e garantire una maggiore trasparenza dell'azione amministrativa; in questa sede, pertanto, neppure è possibile effettuare alcun bilanciamento degli interessi coinvolti, pur se quelli invocati dall'amministrazione sono di sicura rilevanza costituzionale. A conferma della tesi appena esposta, va, ancora, osservato che la medesima norma prevede che debba essere effettuato un contemperamento tra gli interessi in gioco solo nel caso in cui l'accesso riguardi dati cd. 'supersensibili' e cioè attinenti alla vita sessuale o allo stato di salute (cfr. [art. 60, D.Lgs. n. 196 del 2003](#), richiamato dall'[art. 24 co. 7 L. n. 241 del 1990](#): "quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, il trattamento è consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi è di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile").

6.1.1. Il ricorso è, quindi, fondato e va accolto, nei sensi sopra precisati, limitatamente ai documenti che documentano le circostanze avvenute nel giorno 24 agosto e nel giorno 25 agosto 2011 sino alle ore 6.00, dovendosi conseguentemente ordinare all'amministrazione intimata di consentire il richiesto accesso.

6.1.2. In particolare, dovrà essere consentito l'accesso ai seguenti documenti:

1 - copia delle consegne per i militari in servizio alla caserma Pastrengo in vigore alla data del 24.08.2011;

2 - copia delle disposizioni impartite ai militari in servizio di vigilanza per le ore dalle 22.00 alle 6.00 del 24.08.2011;

3 - copia del registro di passaggio di consegne del giorno 24.08.2011;

4 - memoriale del servizio della Stazioni Napoli San Giuseppe del giorno 24 e del giorno 25 agosto 2011 sino alle ore 6.00;

5 - copia del registro delle persone che hanno acceduto in caserma nel giorno 24 agosto e nel giorno 25 agosto 2011 sino alle ore 6.00;

6 - video filmati delle telecamere di vigilanza al passo carraio e pedonale della caserma Pastrengo nei giorni 24 e 25 agosto (dalle ore 22.00 del 24 alle ore 6.00 del 25).

6.2. Ricorrono eccezionali ragioni per compensare le spese in ragione della soccombenza parziale e della complessità della questione, nonché della rilevanza degli interessi invocata dall'Amministrazione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

- lo accoglie, nei sensi di cui in motivazione, limitatamente ai seguenti documenti:

1 - copia delle consegne per i militari in servizio alla caserma Pastrengo in vigore alla data del 24.08.2011;

2 - copia delle disposizioni impartite ai militari in servizio di vigilanza per le ore dalle 22.00 alle 6.00 del 24.08.2011;

3 - copia del registro di passaggio di consegne del giorno 24.08.2011;

4 - memoriale del servizio della Stazioni Napoli San Giuseppe del giorno 24 e del giorno 25 agosto 2011 sino alle ore 6.00;

5 - copia del registro delle persone che hanno acceduto in caserma nel giorno 24 agosto e nel giorno 25 agosto 2011 sino alle ore 6.00;

6 - video filmati delle telecamere di vigilanza al passo carraio e pedonale della caserma Pastrengo nei giorni 24 e 25 agosto (dalle ore 22.00 del 24 alle ore 6.00 del 25);

- ordina alle Amministrazioni intimare di consentire al ricorrente di prendere visione ed estrarre copia, previo rimborso del costo di riproduzione e dei diritti di ricerca e visura, della documentazione di cui all'istanza di accesso datata 21.03.2012 negli stessi limiti;

- all'uopo, assegna, per il complessivo adempimento, il termine di giorni trenta (30) dalla data di comunicazione o di previa notifica della presente pronuncia;

- compensa le spese di lite;

- ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.